

**MANUTENZIONE TELAI DEGLI AUTOMEZZI EFFEDI FACENTI
PARTE DEL PARCO VEICOLARE DELL'ASIA – NAPOLI**

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

| | |
|--|-----------|
| ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO | 3 |
| ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO | 4 |
| ART. 4 - FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE | 5 |
| 4.1 Procedura di gara..... | 5 |
| 4.2 Attribuzione dei punteggi | 6 |
| ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA..... | 8 |
| ART. 6 - SOPRALLUOGO AUTOMEZZI..... | 9 |
| ART. 7 - CAUZIONI | 10 |
| ART. 8 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE | 10 |
| ART. 9 - AVVALIMENTO..... | 11 |
| ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO..... | 12 |
| ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE | 14 |
| 11.1 - Responsabile del procedimento | 14 |
| 11.2 -Direttore dell'esecuzione | 14 |
| ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA..... | 15 |
| ART. 13 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA | 15 |
| ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | 16 |
| ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA | 16 |
| ART. 16 - REVISIONE PREZZI..... | 17 |
| ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO | 17 |
| ART. 18 - PENALITÀ | 18 |
| 18.1 Mancato raggiungimento della percentuale di disponibilità dei veicoli | 18 |
| 18.2 Imperfetta esecuzione del Servizio | 18 |
| ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO..... | 19 |
| ART. 20 - SUBAPPALTO | 19 |
| ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO..... | 19 |
| 21.1 Risoluzione..... | 19 |
| 21.2 Recesso..... | 20 |
| ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE..... | 21 |
| ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE | 21 |

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato la manutenzione di telai EFFEDDI degli automezzi elencati nell'**Allegato Elenco Automezzi**, in disponibilità dell'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. (d'ora in avanti denominata ASIA), mediante interventi di natura ordinaria di seguito più ampiamente specificati.

L'appalto è suddiviso in 4 lotti di uguale valore.

- Per il lotto n. 1 l'Officina per eseguire gli interventi di manutenzione deve essere ubicata ad una distanza massima di 6 km dall'Autoparco ASIA di Via Antiniana 2/A – Pozzuoli (NA);
- Per il lotto n. 2 l'Officina per eseguire gli interventi di manutenzione deve essere ubicata ad una distanza massima di 6 km dall'Autoparco ASIA di Via Fratelli Cervi (NA);
- Per il lotto n. 3 l'Officina per eseguire gli interventi di manutenzione deve essere ubicata ad una distanza massima di 6 km dall'Autoparco ASIA di Via Volpicella n. 315 (NA);
- Per il lotto n. 4 per eseguire gli interventi di manutenzione l'Officina deve essere ubicata ad una distanza massima di 6 km dall' Autoparco ASIA di Via Brin (NA).

Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme degli interventi atti a mantenere correntemente l'utilizzabilità degli autoveicoli e tutti quegli interventi di manutenzione programmata prescritti dalle case madri fornitrici necessari a mantenere l'efficienza, a garantire la sicurezza dell'utilizzo e a prevenire guasti e/o anomalie di funzionamento.

Le manutenzioni ordinarie sono comunque disciplinate nelle allegate SPECIFICHE TECNICHE. L'appalto include l'assistenza tecnica nell'arco dell'intera giornata per tutti i giorni feriali in cui è operativo il servizio igiene urbana con disponibilità di automezzi attrezzati per la riparazione e la fornitura di ricambi originali necessari per l'attività di manutenzione ordinaria, come disciplinato nell'art. 8 delle SPECIFICHE TECNICHE. Possono essere escluse dal presente appalto tutte le riparazioni che l'ASIA riterrà opportuno effettuare, per esigenze di servizio, con propri mezzi presso le strutture aziendali o le eventuali attività di revisione di complessivi. Per le ristrutturazioni generali di autoveicoli che dovessero richiedere un impegno di spesa superiore a € 5.000,00 oltre IVA, l'ASIA si riserva di procedere attraverso l'esperimento di singole gare.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO

Per ciascun lotto, la durata del contratto è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del

servizio, che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

Tale durata è puramente indicativa poiché la reale durata è commisurata all'esaurimento dell'importo di cui al successivo art. 3. In ogni caso essa non potrà essere superiore a 30 mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio. L'inizio del servizio è previsto entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto.

ASIA si riserva, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell'appalto per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto e fino ad un massimo di 180 giorni.

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto per il servizio base dell'appalto, articolato in quattro lotti identici, è pari ad € 1.200.000,00 oltre IVA come per legge.

Inoltre, L'ASIA si riserva di variare - in aumento o in diminuzione e per ciascun lotto - il valore dell'appalto nei limiti del 20% (c.d. quinto d'obbligo). Tale variazione non potrà comportare in ogni caso il superamento dei limiti di durata di cui al precedente art.2 (30 mesi).

Pertanto, l'importo stimato a base di gara per ciascun lotto è il seguente :

| lotto | Servizio base - durata 24 mesi | 1/5 d'obbligo | proroga tecnica | totale lotto |
|-------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | 300.000,00 | 6.0000,00 | 75.000,00 | 435.000,00 |
| 2 | 300.000,00 | 6.0000,00 | 75.000,00 | 435.000,00 |
| 3 | 300.000,00 | 6.0000,00 | 75.000,00 | 435.000,00 |
| 4 | 300.000,00 | 6.0000,00 | 75.000,00 | 435.000,00 |

Alla luce di quanto sopra, **l'importo presunto totale a base di gara è pari a € 1.740.000,00 oltre IVA** come per legge di cui € 1.200.000,00 per il servizio base, € 240.000,00 per la facoltà di variazione di cui sopra (quinto d'obbligo) ed € 300.000,00 per la facoltà di proroga di cui all'ultimo comma di cui al precedente art. 2.

ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

4.1 Procedura di gara

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n.834 del 28/02/2013 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, all'impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100, secondo gli elementi elencati al punto 4.2.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti ma potrà aggiudicarsene al massimo uno.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 5. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 5 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà, la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria. Il punteggio complessivo sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti relativamente agli elementi A1) e A2) come di seguito specificati.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in **un'unica giornata**.

Nel caso in cui una impresa abbia conseguito il massimo punteggio in più lotti, l'ASIA si riserva di aggiudicare all'impresa stessa quel lotto, per il quale la impresa abbia presentato offerta, in cui risulta essere massima la differenza del punteggio totale conseguito rispetto alla seconda classificata. Nel caso in cui tale differenza dovesse risultare uguale in più lotti all'impresa verrà aggiudicato quel lotto in cui risulta essere massima la differenza dei punteggi relativa all'elemento A1). In caso di ulteriore uguale differenza il Presidente della Commissione provvederà ad aggiudicare tramite sorteggio.

Per ogni lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione di gara provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

4.2 Attribuzione dei punteggi

Le imprese concorrenti dovranno indicare:

- 1) Il ribasso sul listino prezzi ricambi EFFEDI (allegato agli atti di gara).
- 2) Il ribasso sul listino costo manodopera manutenzione (tabella A3 di cui al presente articolo).

Ad ognuno di tali ribassi verrà attribuito un punteggio numerico, per un totale di max 100 punti, secondo il seguente schema:



ISO 9001 - Cert. n.285110



A1) Ribasso sul listino ricambi EFFEDI _____ max 60 Punti

A2) Ribasso sul costo della manodopera di manutenzione _____ max 40 Punti

A1: PUNTEGGIO RELATIVO AL RIBASSO SU RICAMBI EFFEDI: TOTALE 60 PUNTI

Le aziende partecipanti alla presente procedura dovranno formulare ribassi da applicare sul listino ufficiale EFFEDI, allegato agli atti di gara.

Al ribasso offerto sarà attribuito un punteggio di punti 60 (PM) ed agli altri un punteggio a scalare mediante la seguente formula

$$PI = \frac{PM \times (100 - RI)}{100 - RI}$$

Dove

RM = Massimo ribasso offerto

RI = Ribasso offerto dalla Ditta i-ma

PM = Punteggio assegnato alla Ditta che ha offerto il massimo ribasso

PI = Punteggio assegnato alla Ditta i-ma

A2: PUNTEGGIO RELATIVO AL RIBASSO SU MANUTENZIONE: TOTALE 40 PUNTI

Al massimo ribasso saranno assegnati 40 punti ed agli altri un punteggio a scalare mediante la seguente formula:

$$PI = \frac{PM \times (100 - RI)}{100 - RI}$$

Dove

RM = Massimo ribasso offerto

RI = Ribasso offerto dalla Ditta i-ma

PM = Punteggio assegnato alla Ditta che ha offerto il massimo ribasso

PI = Punteggio assegnato alla Ditta i-ma

Il ribasso indicato al precedente punto A2, sarà applicato ai seguenti costi orari di manutenzione

TABELLA A3

| Sede dell'intervento | Costo orario di riferimento per addetto |
|--|---|
| Officina ditta aggiudicataria | 28,00€ |
| Interventi programmati c/o Strutture ASIA mediante furgone omologato officina mobile | 30,00€ |
| Interventi spot c/o Strutture ASIA o su strada, mediante furgone omologato officina mobile | 35,00€ |

Per intervento programmato presso strutture ASIA si intende quanto indicato al punto 7 dell'art.2 delle SPECIFICHE TECNICHE; per intervento spot c/o strutture ASIA si intende quanto indicato al punto 2 dell'art.2 delle SPECIFICHE TECNICHE.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione, completa di indirizzo, telefono, fax e e-mail dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 270/ACU/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI AUTOMEZZI EFFEDI – LOTTO/I _____ (indicare quale/i)”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A” e BUSTA “B – lotto ____ (indicare quale).

Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B per quanti lotti si intende partecipare. La Busta “A”, recante la dicitura **“GARA N. 270/ACU/2013 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, conterrà:

- La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- La documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;
- La documentazione di cui al **punto III.2.3.** del bando di gara;

La **Busta "B"** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **"GARA N. 270/ACU/2013 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO _____ (Indicare quale)"**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA**.

L'impresa dovrà produrre dichiarazione dei ribassi offerti:

- sul listino ufficiale EFFEDI allegato agli atti gara;
- sui prezzi relativi alla tabella COSTO MANODOPERA DI MANUTENZIONE A3 di cui al precedente art. 4.2

N.B.: Il ribasso unico offerto per la manutenzione non potrà essere tale da determinare valori del costo orario inferiori a quello minimo previsto contrattualmente dal CCNL metalmeccanici, dai contratti integrativi territoriali e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultanti da atti ufficiali, salvo eventuali benefici di legge, pena l'esclusione.

Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. **Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni**. L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

All'offerta economica andranno allegati gli **elementi costitutivi dell'offerta** per la determinazione del costo del servizio. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica. Inoltre andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello Unificato "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

ART. 6 – SOPRALLUOGO AUTOMEZZI

Al fine di una formulazione dell'offerta adeguata, seria e remunerativa, è opportuno che le imprese partecipanti alla gara prendano visione degli automezzi oggetto della presente gara e dei luoghi oggetto degli eventuali interventi manutentivi e di consegna/ritiro degli automezzi, anche ai fini di una ricognizione sullo stato dei luoghi per le opportune misure e valutazioni in materia di sicurezza lavoro, previo appuntamento con il Responsabile della Manutenzione dell'ASIA, sig. Luigi Di Mauro cellulare n.348/3654261. Le Imprese partecipanti dovranno dichiarare, utilizzando l'apposito modello 1 – Domanda ed Autodichiarazione, di aver

preso visione degli automezzi oggetto della gara e degli autoparchi in cui essi sono rimessati. Non è necessario il rilascio di certificazione di avvenuto sopralluogo.

ART. 7 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto (pari € 8.700,00). **Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti".**

In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria.

La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), d) ed f) nonché III.2.2 lett. a) del bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.3. lett. a), b), c), d) ed e) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, l'autodichiarazione mediante Modello 1 ter, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

In particolare, nel caso in cui l'impresa ausiliaria dovesse mettere a disposizione dell'operatore economico concorrente il requisito tecnico di cui al punto III.2.3. lett.a) del bando di gara, (Officina) **unitamente alla documentazione prevista all'art. 49 del D. Lgs 163/2006**, dovrà essere prodotta apposita

dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la corrispondenza e la conformità dell'Officina ai requisiti specificati nel bando di gara, nonché una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante, attestante l'iscrizione alla CCIAA, con l'indicazione del relativo numero, della data e del luogo di iscrizione, dei titolari di cariche e/o qualifiche, nonché dell'eventuale direttore tecnico ed inoltre che a carico della ditta non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale in corso né alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente e che nella CCIAA nei confronti dei soggetti controllati ai sensi dell'art. 85 comma 2 del D.Lgs n. 159/2011 sussiste il nulla osta ai fini dell'art. 67 del medesimo decreto.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 7 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa** - o eventuale **appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- e) le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla L.136/2010 entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- f) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
- g) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente;

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre indicare il responsabile del servizio con recapito del telefono, radiomobile fax ed e-mail e svolgere il sopralluogo ricognitivo come disciplinato negli allegati relativi alla sicurezza.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.

Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 **(in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti)**, decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, si comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione nei confronti della prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di:

- f) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- g) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- h) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- i) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

11.1 – Responsabile del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato nel Bando di Gara.
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento sarà il direttore operativo dott. Carlo Lupoli.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto; questi avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12. Il RP potrà altresì procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso, comminare penali come da CSA.

11.2 -Direttore dell'esecuzione

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione il Sig. Luigi Di Mauro.

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'impresa aggiudicataria nei rapporti con l'ASIA. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o da persona da questi delegata.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- a) Dotare l'officina di almeno due linee telefoniche – di cui una da adibire a servizio fax, nonché di due telefoni mobili tutti operanti 24 ore su 24, nonché di indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC) del quale si impegna a garantire costantemente la perfetta efficienza;
- b) Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché di condizioni del lavoro e rispetto del CCNL;
- c) Provvedere a mantenere telai di automezzi anche diversi da quelli indicati nell'**Allegato Elenco Automezzi**, su richiesta dell'ASIA.
- d) Provvedere al lavaggio gratuito di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione;
- e) In caso di avaria su strada, tale da non consentire il trasporto dell'autoveicolo, intervenire entro due ore dalla chiamata che potrà avvenire nella fascia 7.00 – 19.00;
- f) Stipulare apposita polizza assicurativa per rischi legati all'esecuzione dell'appalto di cui all'art.17 del presente capitolato speciale;
- g) a norma del D. Lgs. 81/08, fornire a ciascun dipendente, ed assicurarne l'utilizzo, un cartellino con le caratteristiche indicate nella Legge stessa.

ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare quanto indicato nelle Allegate SPECIFICHE TECNICHE. Si precisa che gli automezzi oggetto della presente gara dovranno, su richiesta dell'ASIA, essere ritirati e riconsegnati, mediante apposite targa prova, a cura e spese della impresa aggiudicataria, previo accordo con il Responsabile Manutenzione Automezzi dell'ASIA e con le modalità previste nelle SPECIFICHE TECNICHE.

ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

I pagamenti saranno effettuati all'impresa appaltatrice a 60 giorni, fine mese, dietro presentazione di fattura riportante il CIG del lotto di riferimento, emessa per ciascuna singola riparazione da emettersi con cadenza mensile.

La impresa appaltatrice, su richiesta dell'ASIA, dovrà allegare copia del DDT o fattura o altro valido documento fiscale rilasciato dal fornitore dei ricambi originali EFFEDI utilizzati per la specifica riparazione. Le minuterie varie non dovranno essere fatturate. Per quanto riguarda ciascun ricambio, la fattura dovrà riportare la referenza del listino EFFEDI in modo da consentire il controllo contabile dei prezzi. L'ammontare di ciascun intervento verrà fatturato sulla base dei preventivi approvati dal Direttore dell'esecuzione dell'ASIA o dai consuntivi successivi all'effettuazione di interventi "standard", come più ampiamente descritto nelle SPECIFICHE TECNICHE.

Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.**

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare

residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

Nell'ipotesi in cui la stipula del contratto dovesse intervenire, per cause non imputabili alla impresa aggiudicataria, oltre i 180 giorni dalla presentazione dell'offerta si procederà ad un adeguamento dei prezzi secondo le seguenti modalità:

- a) per il costo orario della manutenzione si ricorrerà all'indice di variazione prezzi al consumo FOI pubblicato dall'ISTAT;
- b) per il listino ricambi si applicherà il listino vigente al momento della stipula del contratto; con la scontistica offerta in gara.

A partire dal 13° mese dalla stipula del contratto, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi della manutenzione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'indice di variazione prezzi al consumo FOI pubblicato dall'ISTAT. Per il listino ricambi si applicherà il listino ufficiale, vigente al 13° mese. Nell'ipotesi in cui allo scadere del 24° mese, il contratto, fosse ancora in vigore si procederà ad una ulteriore revisione.

ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere

vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART. 18 – PENALITÀ

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possano produrre ritardi nell'espletamento dei lavori, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura. Le penali che l'ASIA applicherà per le disfunzioni relative alle prestazioni oggetto del presente CSA sono le seguenti:

18.1 Mancato raggiungimento della percentuale di disponibilità dei veicoli

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non dovesse rispettare quanto previsto al punto 2 dell'art. 7 delle SPECIFICHE TECNICHE e tale violazione dovesse determinare la mancata disponibilità giornaliera di almeno il 70% degli automezzi, verrà comminata una penale pari a 100,00 € /giorno per ogni punto percentuale, per i primi 15 giorni consecutivi di calendario; a partire dal 16° giorno l'ASIA si riserva di risolvere il contratto ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. e secondo le modalità di cui al successivo art. 21.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non dovesse rispettare quanto previsto al punto 1 dell'art. 7 delle SPECIFICHE TECNICHE e tale violazione dovesse protrarsi per più di 2 mesi consecutivi l'ASIA si riserva di risolvere il contratto ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. e secondo le modalità di cui al successivo art. 21.

18.2 Imperfetta esecuzione del Servizio

Come più ampiamente descritto nelle SPECIFICHE TECNICHE allegate al presente CSA, nel caso in cui l'automezzo non dovesse superare il collaudo l'impresa aggiudicataria è obbligata a eseguire nuovamente la

riparazione dell'automezzo medesimo. In tal caso l'automezzo risulterà come non consegnato. Nel caso in cui il collaudo non dovesse essere nuovamente superato l'ASIA si riserva di far eseguire la manutenzione da terzi, con addebito delle spese alla impresa inadempiente.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) venga accertato l'utilizzo non autorizzato di ricambi EFFEDI non originali o di primo impianto e/o usati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

- d) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- e) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- f) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- g) nell'ipotesi di cui al precedente art. 18;
- h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- i) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
- j) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. i) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

Il provvedimento di risoluzione, non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere:

- unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza

dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo **pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo**.

- ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate ed i servizi erogati nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare**.

In entrambi i casi l'Impresa rinuncia, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.